

Allegato 1 (Articolo 8, comma 15)

" Sezione 8 * -"Fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3- bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194"

8.1 Impianti di macellazione

Specie								
Bovini, solipedi, ovicap- prini, ratiti	Suini	Polli	Tac- chini	Farao- ne	Anatre	Oche	Conigli	Selvaggi- na da penna
UGB		Numero CAPI						
200	1.000	150.000	60.000	30.000	150.000	150.000	300.000	150.000

8.2 Impianti di sezionamento

- fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi, ovicapprini, ratiti e avicunicoli;
- fino a 500 tonnellate annue per i suini;

8.3 Centri di lavorazione della selvaggina cacciata - fino a 30 tonnellate annue;

8.4 Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo - fino a 1000 tonnellate annue;

8.5 Lavorazione e trasformazione per l'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura - fino a 100 tonnellate annue;

8.6 Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004 - fascia produttiva annua A e B della sezione VI;

8.7 Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso - fino a 3.000 tonnellate.

* qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo."